



CONVENZIONE PER LA GESTIONE

DEL CENTRO RICERCHE FLORISTICHE DELL'APPENNINO IN SAN COLOMBO DI BARISCIANO (AQ)

E

DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO DI CAMPO IMPERATORE TRA

L'Università degli Studi di Camerino Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, C.F. n 81001910439 e P. IVA n. - 00291660439, con sede legale in Camerino, rappresentata dal Dirigente del Macro-settore Ricerca e Trasferimento tecnologico, Dott. Giulio Bolzonetti, nato a San Severino Marche (MC) il 10 dicembre 1963 e domiciliato per la sua carica a Camerino (MC) P.zza Cavour 19/f, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto come da D.R. 72 dell'8 febbraio 2013

E

L'Università degli Studi di L'Aquila, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila Prof. Guido Macchiarelli nato a Roma il 31 maggio 1959 domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università, autorizzato alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.1998 e delegato dal Rettore dell'Università con D.R. n. 1610-2012, prot. n. 23633 del 05.07.2012

E

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, d'ora innanzi denominato "Ente Parco" con sede legale e domicilio fiscale in Via del Convento, n. 1, 67100 Assergi (AQ), C.F. 93019650667 e P. I.V.A. 01439320662, nella persona del Presidente dell'Ente, Avv. Tommaso Navarra, nato a Teramo (TE) il 12/06/1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

PREMESSO

- che l'Ente Parco ha istituito nel 2001 il Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino in San Colombo di Barisciano (AQ) (CRFA), che ha come scopo prioritario la ricerca e lo studio della flora del Parco, finalizzati essenzialmente alla conservazione, tutela e gestione del patrimonio vegetale;
- che presso il CRFA è stato inaugurato il 29 giugno 2009 l'Orto Botanico "S. Colombo";
- che la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino, ha, fra i propri filoni di ricerca riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, lo studio floristico, sistematico e tassonomico del territorio dell'Appennino centrale;



- che l'Università di L'Aquila ha in gestione il Giardino Botanico Alpino di Campo Imperatore, realizzato nel 1950 per iniziativa del Prof. Vincenzo Rivera, già docente di botanica all'Università di Roma e primo Rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, Giardino Botanico Alpino riconosciuto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- che il Giardino Botanico si trova ad una quota di 2117 m.s.l. nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed è gestito dalla sezione di Scienze Ambientali del Dipartimento MEVSA dell'Università degli Studi di L'Aquila;
- che l'Ente Parco ha fra i propri fini istituzionali la tutela delle emergenze biologiche presenti sul territorio di competenza e che, per meglio indirizzare le attività di tutela, può avvalersi delle conoscenze e delle competenze di Enti o altri soggetti preposti alla ricerca scientifica e che, in particolare per gli adempimenti rispetto alla Direttiva Habitat e alla legge 394 è necessario svolgere monitoraggi su habitat e specie di interesse conservazionistico;
- che l'Herbarium Apenninicum, la Biblioteca Botanica del CRFA, l'Orto Botanico, il Giardino Botanico Alpino "Vincenzo Rivera" giacimenti di valore culturale, storico e scientifico di altissimo livello e necessitano di azioni idonee di gestione, custodia e valorizzazione;
- che per il processo di pianificazione e le azioni di regolamentazione attraverso cui l'Ente opera sul territorio è di fondamentale importanza la sinergia con l'Università di Camerino e l'Università di L'Aquila per il corretto utilizzo dei risultati delle ricerche floristiche, in particolare relativamente alle specie ascrivibili ai Beni Ambientali Individui come definiti dal Piano del Parco;

Premesso quanto sopra

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte costitutiva e integrante della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

L'Ente Parco, l'Università di Camerino e l'Università di L'Aquila collaborano per lo svolgimento, l'organizzazione e la promozione delle attività ordinarie del Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino, di seguito denominato CRFA, nonché del Giardino Botanico Alpino "*Vincenzo Rivera*" di Campo Imperatore, di seguito denominato GBA, e ciò con lo scopo prioritario di ricerca e di studio della flora del Parco, finalizzati essenzialmente alla conservazione, alla tutela e alla gestione del patrimonio vegetale dell'Area Protetta.

L'Ente Parco si avvale delle competenze e delle conoscenze del personale delle due Università per definire e meglio indirizzare l'attività di tutela e conservazione della biodiversità vegetale del territorio di competenza.

Le due Università si avvalgono delle competenze e delle conoscenze del personale dell'Ente Parco per definire e meglio indirizzare l'attività di ricerca scientifica, impostandola in modo che i risultati siano utilizzabili in campo gestionale e per azioni di tutela attiva.



Art. 3 Oneri dell'Università di Camerino e modalità di svolgimento

Le finalità di cui al punto 2, verranno perseguite dall'Università di Camerino attraverso:

1. svolgimento di ricerche floristiche, sistematiche, tassonomiche e cariologiche nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e delle montagne limitrofe dell'Appennino, se necessario con indagini comparative da svolgersi anche al di fuori di tale territorio, con la collaborazione di altre Università e di altri enti di ricerca italiani e stranieri, nonché soggetti che a vario titolo si occupano di ricerca;
2. costante aggiornamento del data base della flora del Parco: nomenclatura, reperti d'erbario, dati bibliografici e altri dati sulle entità floristiche;
3. redazione di articoli per riviste *peer-reviewed* ai fini della divulgazione scientifica delle ricerche concluse;
4. partecipazione a convegni e congressi al fine di divulgare in ambito scientifico i risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche e attività svolte nell'ambito della presente convenzione;
5. supporto all'Ente Parco nella redazione di istruttorie per cui è richiesta una competenza in campo botanico, se necessario anche attraverso sopralluoghi sul campo;
6. supporto all'Ente Parco negli adempimenti previsti dalla normativa nazionale ed Europea e nella stesura del Regolamento del Parco con particolare riferimento alla disciplina dei Beni Ambientali Individui, in continuità con lo studio svolto nell'ambito delle precedenti convenzioni sulle emergenze floristiche del Parco;
7. collaborazione nell'ambito della prosecuzione delle azioni per il contenimento di *Senecio inaequidens*;
8. collaborazione al censimento e monitoraggio dei Beni Ambientali Individui e aggiornamento dello status e delle misure di conservazione necessarie alla miglior tutela;
9. collaborazione al censimento e monitoraggio di habitat di interesse conservazionistico con particolare riferimento a quelli di Interesse Comunitario, secondo le più aggiornate linee guida pubblicate;
10. studio, incremento, informatizzazione e gestione dell'*Herbarium Apenninicum* (APP);
11. supervisione tecnico-scientifica alla manutenzione e gestione dell'Orto Botanico e del Museo del Fiore;
12. organizzazione e tutoraggio di attività didattiche a livello universitario e post-universitario (tesi, corsi, seminari, tirocini ecc.);
13. collaborazione alla redazione di articoli di carattere didattico-divulgativo per il materiale pubblicitario e commerciale e per i prodotti editoriali dell'Ente o da questo promossi;
14. collaborazione nell'ambito della rassegna "Il Parco in Fiore";
15. collaborazione nell'ambito della rassegna "Il Parco siamo noi"



16. collaborazione all'accoglienza di scuole e gruppi in visita presso la struttura;
17. collaborazione alla ricerca di forme di finanziamento esterne, redazione e proponimento di progetti di comune interesse di entrambe le parti.

L'Università si impegna a mantenere e ad implementare, presso la sede del CRFA, la collezione di bibliografia e la collezione di campioni d'erbario, di proprietà dell'Ente Parco.

Art. 4 Oneri dell'Università di L'Aquila e modalità di svolgimento

Le finalità di cui al punto 2, verranno perseguite dall'Università di L'Aquila attraverso:

1. svolgimento di ricerche floristiche, sistematiche, tassonomiche e cariologiche nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e delle montagne limitrofe dell'Appennino, se necessario con indagini comparative da svolgersi anche al di fuori di tale territorio, con la collaborazione di altre Università e di altri enti di ricerca italiani e stranieri, nonché soggetti che a vario titolo si occupano di ricerca;
2. redazione di articoli per riviste *peer-reviewed* ai fini della divulgazione scientifica delle ricerche concluse;
3. partecipazione a convegni e congressi al fine di divulgare in ambito scientifico i risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche e attività svolte nell'ambito della presente convenzione;
4. supporto all'Ente Parco nella redazione di istruttorie per cui è richiesta una competenza in campo botanico, se necessario anche attraverso sopralluoghi sul campo;
5. supporto all'Ente Parco negli adempimenti previsti dalla normativa nazionale ed Europea e nella stesura del Regolamento del Parco con particolare riferimento alla disciplina dei Beni Ambientali Individui, in continuità con lo studio svolto nell'ambito delle precedenti convenzioni sulle emergenze floristiche del Parco;
6. collaborazione nell'ambito della prosecuzione delle azioni per il contenimento di *Senecio inaequidens*;
7. collaborazione al censimento e monitoraggio dei Beni Ambientali Individui e aggiornamento dello status e delle misure di conservazione necessarie alla miglior tutela;
8. collaborazione al censimento e monitoraggio di habitat di interesse conservazionistico con particolare riferimento a quelli di Interesse Comunitario, secondo le più aggiornate linee guida pubblicate;
9. organizzazione e tutoraggio di attività didattiche a livello universitario e post-universitario (tesi, corsi, seminari, tirocini ecc.);
10. collaborazione alla redazione di articoli di carattere didattico - divulgativo per il materiale pubblicitario e commerciale e per i prodotti editoriali dell'Ente o da questo promossi;
11. collaborazione all'accoglienza di scuole e gruppi in visita presso la struttura;



12. collaborazione alla ricerca di forme di finanziamento esterne, redazione e proponimento di progetti di comune interesse di entrambe le parti.

L'Università si impegna a mantenere e ad implementare presso la sede del GBA, gli endemismi presenti la cui catalogazione scientifica, bibliografica e di campionamento di erbario rimangono anche di proprietà dell'Ente Parco.

Art. 5 Obblighi dell'Ente Parco

Al fine di garantire le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 3 e nell'art.4, l'Ente Parco assicura:

1. il supporto per il mantenimento in efficienza delle strumentazioni informatiche e da laboratorio;
2. la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede del CRFA;
3. gestione ed il pagamento delle utenze;
4. la pubblicizzazione del CRFA e del GBA, la divulgazione dei risultati delle ricerche, l'organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere prettamente pubblicitario e divulgativo;
5. l'aggiornamento della biblioteca con l'acquisto dei testi indicati e l'abbonamento alle principali riviste del settore.

Art. 6 Sede

Per lo svolgimento delle attività oggetto delle presente convenzione le Università potranno utilizzare oltre al Giardino Botanico Alpino di Campo Imperatore le aree, i locali e le attrezzature dell'Ente Parco presenti presso la struttura di San Colombo – Barisciano (AQ), come di seguito descritte:

1. uffici e annessi (magazzini, servizi)
2. erbario
3. laboratorio
4. biblioteca
5. vivaio
6. sala congressi
7. Orto Botanico e spazi esterni adiacenti
8. Museo del Fiore e locali annessi.

Art. 7 Durata

Al fine di dare continuità alla collaborazione tra Ente Parco, Università di Camerino e Università di L'Aquila per la gestione del CRFA, e in considerazione della scadenza della precedente



convenzione del 30 aprile 2018, si stabilisce, ora per allora, quale data di scadenza per la convenzione attuale il 30 aprile 2019.

Art. 8 Responsabilità per le attività e divulgazione dei risultati delle ricerche

I risultati delle ricerche, di cui alla presente convenzione, potranno essere liberamente fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche e in seguito divulgati previo accordo delle parti.

Nelle pubblicazioni di qualsiasi genere e livello verranno riportati i nomi dei collaboratori dell'Università. coinvolti nei programmi di ricerca.

Nella divulgazione delle iniziative e delle attività organizzate o svolte presso il CRFA e/o il GBA dovrà, in ogni caso, essere riportata la dicitura "Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino e/o Giardino Botanico Alpino "Vincenzo Rivera" – sezione di Scienze Ambientali del Dipartimento MEVSA dell'Università degli Studi di L'Aquila, eventualmente con l'apposizione dei rispettivi loghi.

Al fine di evidenziare la stretta ed efficace collaborazione tra le Parti contraenti, all'esterno dell'edificio del Centro e del Giardino Alpino ed in altri punti visibili del Parco, saranno apposte o mantenute targhe e/o tabelle con la seguente dicitura: Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino); Giardino Botanico Alpino "Vincenzo Rivera" (sezione di Scienze Ambientali del Dipartimento MEVSA dell'Università degli Studi di L'Aquila).

Art. 9 Collaborazione

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 ed all'art.4 della presente convenzione, l'Università potranno avvalersi:

- di personale afferente all'Università,
- di un assegnista di ricerca, ai sensi del decreto rettorale n. 331 del 5 aprile 2004 , alla cui copertura finanziaria è totalmente ed espressamente finalizzato il contributo di cui al successivo art. 9,
- di collaboratori di comprovate conoscenze scientifiche con la stipula di appositi contratti a vario titolo, esonerando espressamente il Parco da qualsiasi impegno e responsabilità.

Ciascuna parte sarà interamente responsabile dei rapporti con il proprio personale che partecipi alle attività di ricerca e degli aspetti ad esse inerenti previste nella presente convenzione.

Le Università garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché per l'uso dei locali e dei laboratori e delle attrezzature messe a disposizione dall'Ente Parco per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.



Art. 10 Importo del contributo in favore dell'Università di Camerino e modalità' di pagamento

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Art. 3 della presente Convenzione, il Parco corrisponderà all'Università un contributo pari a **€ 25.000,00 (venticinquemila/00)**.

L'Ente Parco corrisponderà la somma di **€ 12.500,00**, pari al 50% dell'intero importo, all'atto della stipula della presente convenzione su presentazione di un programma operativo di lavoro, condiviso con il Direttore, e la restante somma di **€ 12.500,00** verrà corrisposta allo scadere di ciascun anno della convenzione dietro presentazione della relazione finale sull'attività svolta.

All'erogazione del contributo l'Università di Camerino, rilascerà all'Ente Parco regolare ricevuta quale operazione fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA per mancanza del requisito della soggettività. Il contributo è totalmente ed espressamente finalizzato all'attivazione di un assegno di ricerca.

Art. 11 Importo del contributo in favore dell'Università di L'Aquila e modalità' di pagamento

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Art. 4 della presente Convenzione, il Parco corrisponderà all'Università di L'Aquila un contributo pari a **€ 3.600,00 (tremilaseicento/00)** ai fini della copertura di tre borse di studio.

All'erogazione del contributo l'Università di L'Aquila rilascerà all'Ente Parco regolare ricevuta quale operazione fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA per mancanza del requisito della soggettività. Il contributo è totalmente ed espressamente finalizzato all'attivazione di un assegno di ricerca.

Art. 12 Partenariato e collaborazioni nazionali e internazionali

Il Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino ha avviato rapporti di collaborazione con altri soggetti interessati e qualificati a svolgere attività di Ricerca connesse a quelle svolte dall'Università di Camerino nell'ambito della presente Convenzione, al fine di creare un partenariato di soggetti affiliati al Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino.

L'Università di Camerino, preventivamente coinvolta in fase di definizione delle collaborazioni di cui sopra, si impegna a collaborare, per quanto di competenza, ai progetti che questo Ente riterrà opportuno avviare con i soggetti individuati.

Partners e collaboratori privilegiati già individuati sono:

- Università dell'Aquila: riconoscimento di CFU da parte di UNIVAQ per i seminari del programma "Il Parco Siamo Noi"; accogliimento da parte del CRFA di studenti per il tirocinio formativo e tutoraggio tesi di laurea; collaborazione al progetto LIFE Floranet; collaborazione al monitoraggio delle emergenze floristiche del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga (beni individui); collaborazione alla gestione del Giardino alpino di Campo Imperatore, previo stanziamento di risorse aggiuntive per la ristrutturazione del Giardino e per il personale che se ne occuperà durante la stagione vegetativa;
- Università cinese (Jilin Agricultural University). Nell'ambito dell'accordo quadro tra l'Università di Camerino e la Jilin Agricultural University il CRFA potrà accogliere studenti per il tirocinio formativo e tutoraggio per tesi di laurea; collaborazione alle ricerche sistematiche e tassonomiche di piante vascolari; scambio di docenti



- Università di Vienna. Scambio di campioni d'erbario. Collaborazione a ricerche floristiche e tassonomiche sulla flora di paesi del bacino del Mediterraneo.
- Università di Helsinki- Collaborazione alla redazione dell'Atlas Flora Europeae
- Università di Pisa, Università di Trieste, Museo Civico di Milano: Portale della flora Italiana, organizza i dati nomenclaturali e distribuzionali derivanti dalle recenti checklist delle piante native e aliene d'Italia (e dei loro successivi aggiornamenti), con collegamenti a risorse provenienti da altri progetti.

Art. 13 Risoluzione

Ove si verificano gravi o ripetute inadempienze nell'esecuzione delle azioni di cui all'art. 3, ovvero nel caso di non ottemperanza, in tutto o in parte, ad uno o più impegni assunti con la presente convenzione, le parti hanno facoltà, previa comunicazione scritta, di risolvere anticipatamente il contratto e di non dare corso, in tutto o in parte, al pagamento del contributo previsto con le modalità di cui all'art. 9.

L'Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento delle attività del CRFA e del GBA.

Le parti concordano fin da ora che, in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione, la destinazione del materiale prodotto nel periodo di cooperazione, rispetterà le esigenze prioritarie di entrambe, nella fattispecie: l'esigenza di disporre di materiale di studio per la prosecuzione della ricerca scientifica per l'Università e l'esigenza di materiale documentativo utile ai fini della gestione del territorio e della divulgazione per l'Ente Parco. A tal fine, in caso di risoluzione del rapporto, le banche dati prodotte rimarranno, tal quali, ad entrambe le parti; i campioni d'erbario verranno divisi fra le parti in modo che all'Ente rimanga almeno un reperto per ciascuna entità censita sul proprio territorio (fra quelle presenti in erbario e limitatamente a quelli prodotti durante la collaborazione dal 2001).

Art. 14 Responsabilità per eventuali danni

L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale dell'Università, nel corso dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 3.

L'Università esonera, comunque, e tiene indenne l'Ente Parco da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente e/o ad esso equiparato.

A tal fine l'Università di Camerino e l'Università di L'Aquila si impegnano a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi e/o alla struttura.

L'Ente Parco esonera comunque e tiene indenne l'Università, da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente e/o ad esso equiparato.

Art. 15 Individuazione dei soggetti per gli obblighi sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro

In attuazione Art. 10 del Regolamento MURST 5/8/1998 N. 363, il Direttore della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e il Responsabile scientifico della presente convenzione,



vengono individuati come i soggetti a cui competono gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008.

In attuazione delle disposizioni contenute del D.Lgs. 81/2008 si richiama integralmente il DVR relativo all'immobile sede del Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino in San Colombo di Barisciano (AQ) (CRFA) che viene conservato presso la sede legale dell'Ente Parco.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

Ciascuna delle parti contraenti autorizza l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati ai fini dell'attuazione della presente convenzione ed autorizza altresì il rispettivo trattamento, anche con modalità informatizzate, per i fini stabiliti dalla legge, comprese le comunicazioni necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi inerenti alla presente convenzione, ovvero le stesse rendano più agevole la gestione degli atti.

Le parti prendono atto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 "Codice Privacy" s.m.i..

Art. 17 Foro

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti per l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione è competente il foro di L'Aquila.

Art. 18 Registrazione e spese

Le parti convengono che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non previsto e disciplinato nella presente convenzione le parti contraenti fanno espresso riferimento alle normative europee e nazionali, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Assergi,

Per l'Università degli Studi di Camerino
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria
Dirigente del Macro-settore Ricerca e
Trasferimento tecnologico,
Dott. Giulio Bolzonetti

Per l'Università degli Studi di L'Aquila
Direttore Dip. di Medicina Clinica, Sanità
Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente
dell'Università degli Studi dell'Aquila
Prof. Guido Macchiarelli

Per l'Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga
Il Presidente
Tommaso Navarra